



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

(predisposto dal Consiglio Accademico e deliberato
dal Consiglio di Amministrazione il 29.05.2006)

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, emanato almeno sessanta giorni prima delle elezioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di cessazione anticipata della carica, le elezioni sono indette dal Direttore uscente (o, in sua assenza o impedimento, dal Direttore vicario) entro sessanta giorni dalla data della relativa formalizzazione da parte del Ministero.
3. Le Candidature dovranno pervenire a pena di decadenza venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La Direzione Amministrativa provvederà a pubblicare all'Albo d'Istituto l'elenco degli aventi diritto al voto.

Articolo 2 - Corpo elettorale

1. Ai sensi dell'art. 15, punto 1, lettera f) dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è riservato al personale docente e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio di Latina, di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 28.02.2003 n. 132:
 - a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b. con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c. con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Possono concorrere all'elezione per il Direttore del Conservatorio di Musica di Latina i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:
 - a. in sede di prima applicazione (e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508), avere un'anzianità di servizio di almeno dieci anni nel ruolo di appartenenza, purché in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - b. non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

- c. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - d. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio.
2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e comunque almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima votazione, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). La candidatura deve essere corredata di programma e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.
3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 4.
4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 4 - Commissione elettorale

- 1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con apposito decreto.
- 2. La Commissione elettorale è costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.
- 3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio, nominando il Presidente ed il Segretario.
- 4. Il Presidente ed il Segretario della Commissione elettorale svolgeranno, altresì, le medesime funzioni nella Commissione di Seggio.
- 5. Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
- 6. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
- 7. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento;
 - c. pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

- di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;
- f. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g. assicura il funzionamento del Seggio;
 - h. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - i. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
- 8. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
 - 9. Nessuno dei docenti componenti la Commissione elettorale può presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Articolo 5 - Modalità di voto

- 1. Il voto è personale, diretto e segreto.
- 2. Le elezioni si svolgono nell'ambito di un giorno lavorativo. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
- 3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale.
- 4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando nome e cognome di un unico candidato.
- 5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.
- 6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
- 7. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
- 8. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
- 9. Le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
- 10. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Modalità di elezione

- 1. Risulta eletto il candidato che nel corso del primo turno riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale, arrotondato al numero intero superiore.
- 2. Nel caso in cui la votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una nuova votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

3. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano nel ruolo di appartenenza, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. In caso di rinuncia di uno dei candidati al ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti. Qualora vi sia un'unica candidatura nel turno di ballottaggio, il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.
5. Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno di votazione. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione.
2. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo al termine delle operazioni.

Articolo 8 - Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni lavorativi dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle suddette operazioni elettorali, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 10 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 11 - Decadenza

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

Articolo 12 - Norme finali

1. Il presente Regolamento farà parte integrante del “Regolamento generale” di cui all’Articolo 9 dello Statuto.
2. Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.